

# Formazione Maggioli

Corso on line

## **La salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale di bilancio degli Enti Locali**

**Adempimenti operativi**

**Martedì 5 luglio 2022, ore 10.00-12.30**

Docente

**Tommaso Pazzaglini**

Dottore Commercialista e Revisore specializzato in contabilità degli Enti Locali.

Autore di pubblicazioni in materia

# Programma

- ☐ La verifica generale delle voci di entrata e di uscita della gestione di competenza
- ☐ La verifica del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa
- ☐ La verifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione
- ☐ La verifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
- ☐ La verifica degli equilibri di bilancio
- ☐ La verifica della gestione dei residui
- ☐ Gli eventuali provvedimenti di salvaguardia
- ☐ Approfondimenti in merito all'avanzo vincolato del Fondo funzioni fondamentali e dei ristori specifici di spesa

# Normativa di riferimento

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente Testo Unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

**La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.**

# Normativa di riferimento

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, co. 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, co. 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.*

*L'articolo 175, co. 8, del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva ed il Fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

# Normativa di riferimento

*Allegato n. 4/1  
al D.Lgs 118/2011*

## **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

### **4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali**

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

.....

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, **deliberarsi da parte del Consiglio** entro il 31 luglio di ogni anno;

# Normativa di riferimento

Il regolamento di contabilità dell'Ente può prevedere una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Occorre pertanto monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario.

Gli Enti Locali devono attestare:

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del Fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

# Normativa di riferimento

Nel caso di accertamento negativo, gli Enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il Fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

# Le scadenze tra verifiche e nuova programmazione

**SALVAGUARDIA DEGLI  
EQUILIBRI**



**ASSESTAMENTO  
GENERALE DI BILANCIO**

*Verifica finanziaria finalizzata al  
mantenimento degli equilibri di  
bilancio*

**RICOGNIZIONE STATO DI  
ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI**



**DOCUMENTO UNICO  
DI PROGRAMMAZIONE**

*Verifica di efficacia finalizzata  
alla nuova programmazione  
strategico-operativa*


**Art. 170, co. 1,  
TUEL**



# La verifica degli equilibri in corso d'esercizio

La verifica degli equilibri interni ed esterni deve essere garantita durante tutto l'esercizio. A tal fine è preposto il controllo sugli equilibri finanziari previsto dal TUEL e disciplinato dal regolamento. L'ordinamento inoltre prevede due momenti cruciali a proposito:


**SALVAGUARDIA  
EQUILIBRI DI  
BILANCIO**



In occasione della salvaguardia si provvede a:

- riconoscere i debiti fuori bilancio;
- garantire gli equilibri della gestione di competenza e dei residui.

**ASSESTAMENTO  
GENERALE**



Consiste in una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di adeguarle all'andamento della gestione.

# Le verifiche della salvaguardia

| CHE COSA  | VECCHIO ORDINAMENTO | NUOVO ORDINAMENTO | Note                           |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Verifica equilibri gestione di competenza                                 | SI                  | SI                |                                |
| Verifica equilibri gestione dei residui                                   | SI                  | SI                |                                |
| Verifica equilibri gestione di cassa                                      | NO                  | SI                |                                |
| Ripiano debiti fuori bilancio   | SI                  | SI                |                                |
| Verifica congruità FCDE accantonato nel risultato di amministrazione      | NO                  | SI                |                                |
| Regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive                           | NO                  | SI                |                                |
| Verifica andamento dei lavori pubblici                                    | NO                  | SI                | Previsto anche in assestamento |
| Verifica andamento coperture investimenti con margini di entrate correnti | NO                  | SI                |                                |
| Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente                 | SI                  | NO*               |                                |

*\*Nel nuovo ordinamento il disavanzo deve essere coperto già in sede di approvazione del rendiconto con cui viene accertato.*

# Le verifiche dell'assestamento

| CHE COSA  | VECCHIO ORDINAMENTO | NUOVO ORDINAMENTO | Note                           |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa | SI                  | NO                | Novità per la cassa            |
| Verifica congruità del FCDE di competenza   | NO                  | SI                |                                |
| Verifica andamento dei lavori pubblici  | NO                  | SI                | Previsto anche in salvaguardia |
| Verifica andamento coperture investimenti con margini di entrate correnti                                     | NO                  | SI                |                                |

# Salvaguardia e assestamento: cosa fare?

| CHE COSA   | SALVAGUARDIA | ASSESTAMENTO | Riferimento                         |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compresi i Fondi di riserva ai fini del mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa | SI           | SI           | Art. 175, co. 8 + art. 193 TUEL     |
| Copertura disavanzo di amministrazione o di gestione   | SI           | NO           | Art. 193 TUEL                       |
| Riconoscimento debiti fuori bilancio   | SI           | NO           | Art. 193 TUEL                       |
| Congruità del FCDE di previsione   | NO           | SI           | P.C. 4/2, punto 3.3                 |
| Congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione  | SI           | NO           | P.C. 4/2, punto 3.3 + art. 193 TUEL |
| Verifica copertura finanziarie investimenti con margini di entrate correnti  | SI           | SI           | P.C. 4/2, punto 5.3.10              |
| Verifica andamento lavori pubblici   | SI           | SI           | P.C. 4/2, punto 5.3.11              |
| Regolarizzazione pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive   | SI           | SI           | P.C. 4/2, punto 6.3                 |

# Analizziamo insieme

- VERIFICHE DI TUTTE LE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA

- VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

- IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

- VERIFICHE INVESTIMENTI

- REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI AZIONI ESECUTIVE

~~- GLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA~~

- LE MISURE DI RIEQUILIBRIO



- CONGRUITÀ FCDE e ACCANTONAMENTI

# Verifica degli equilibri

**1**

• **GESTIONE DI COMPETENZA**

**2**

• **GESTIONE DEI RESIDUI**

**3**

• **GESTIONE DI CASSA**

# Gestione di competenza



*Tale verifica non va limitata al solo esercizio corrente ma anche agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, qualora vi siano situazioni tali da compromettere il pareggio di entrate e spese o, più semplicemente, si renda necessario adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione.*

# Salvaguardia e assestamento: cosa fare?

## GESTIONE CORRENTE

### Andamento del gettito IMU

Le previsioni devono superare il test delle riscossioni della prima rata scaduta il 16 giugno, le quali devono essere opportunamente riparametrate.

### Andamento del gettito aggiuntivo IRPEF

Dovrà essere verificato in relazione all'andamento delle riscossioni, per valutare eventuali effetti negativi.

### Entrate non ricorrenti

Qualora il bilancio si avvalga di entrate non ricorrenti per finanziare spesa corrente ordinaria andrà verificato se l'andamento degli accertamenti è in linea con le previsioni e, in caso contrario, andranno adottate le opportune misure correttive.

### Andamento del contenzioso

È opportuno richiedere un aggiornamento della situazione al fine di valutare l'eventuale aggravamento o prossima concretizzazione dei sottostanti rischi di soccombenza in grado di compromettere il rispetto del pareggio di bilancio.

### Verificare la congruità del Fondo di riserva

Così da avere sufficienti risorse per far fronte alle spese impreviste nella seconda parte dell'anno.



# IMU

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) INCASSI IMU ANNO IMPOSTA 2022 AL 15/07/2022 | € 1.740.019,73        |
| 2) INCASSI IMU ANNO IMPOSTA 2022 (X2)          | € 3.480.039,46        |
| 3) INCASSI IMU NO 2022 (RAVV) AL 15/07/2022    | € 68.796,00           |
| 4) INCASSI IMU NO 2022 (RAVV) ENTRO 31/12      | € 42.312,00           |
| 5) QUOTA ALIMENTAZIONE FSC (-)                 | <u>- € 871.899,34</u> |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| GETTITO IMU 2022 NETTO | € 2.719.248,12 |
|------------------------|----------------|

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| PREVISIONE DI BILANCIO ASSESTATA | <b>€ 2.700.000,00</b> |
|----------------------------------|-----------------------|

# Gestione di competenza

GESTIONE CORRENTE

Verifica degli oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente

## Caso n.1

| Voce                                    | Previsione | Accertamenti/<br>Impegni | Previsioni<br>aggiornate | Minori<br>entrate/spese |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| OO.UU. Per spese correnti (+)           | 500.000    | 150.000                  | 300.000                  | -200.000                |
| Spese correnti finanziate da OO.UU. (-) | 500.000    | 150.000                  | 300.000                  | -200.000                |
| Squilibrio (-)/Equilibrio (+)           | 0          | 0                        | 0                        | 0                       |

*In questo caso la situazione si presenta in equilibrio perché l'ente ha impegnato spese correnti finanziate da OO.UU. nei limiti di quanto accertato. La riduzione dell'entrata viene compensata dalla riduzione delle spese correlate.*

## Caso n.2

| Voce                                    | Previsione | Accertamenti/<br>Impegni | Previsioni<br>aggiornate | Minori<br>entrate/spese |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| OO.UU. Per spese correnti (+)           | 500.000    | 150.000                  | 300.000                  | -200.000                |
| Spese correnti finanziate da OO.UU. (-) | 500.000    | 300.000                  | 300.000                  | -200.000                |
| Squilibrio (-)/Equilibrio (+)           | 0          | -150.000                 | 0                        | 0                       |

*In questo caso la situazione si presenta in parziale squilibrio, perché l'ente ha impegnato spese correnti finanziate da OO.UU. in misura superiore a quanto accertato. L'Ente ha valutato sulla base della documentazione e delle valutazioni del competente responsabile, che tale sbilancio possa essere recuperato entro l'esercizio confermando una previsione di entrate da OO.UU. in misura pari a quanto speso. La situazione dovrà essere costantemente monitorata e in un'ottica prudenziale si consiglia di individuare capitoli di spesa da congelare nel caso in cui gli oneri non dovessero entrare.*

# Gestione di competenza

GESTIONE CORRENTE

Verifica degli oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente

## Caso n.3

| Voce                                    | Previsione | Accertamenti/<br>Impegni al 30/06 | Previsioni<br>aggiornate | Minori<br>entrate/spese |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| OO.UU. Per spese correnti (+)           | 500.000    | 150.000                           | 300.000                  | -200.000                |
| Spese correnti finanziate da OO.UU. (-) | 500.000    | 500.000                           | 500.000                  | 0                       |
| Squilibrio (-)/Equilibrio (+)           | 0          | -350.000                          | -200.000                 | -200.000                |

*In questo caso viene accertato uno squilibrio che non può essere recuperato entro la fine dell'esercizio perché l'Ente ha già impegnato il 100% delle spese finanziate da oneri e l'andamento della gestione lascia intravedere una minore entrata di 200.000 euro. In sede di salvaguardia occorrerà quindi individuare i mezzi alternativi di copertura ricorrendo, se del caso, all'applicazione dell'avanzo libero. Anche in questo caso, comunque, la situazione dovrà essere costantemente monitorata e in un'ottica prudenziale si consiglia di individuare capitoli di spesa da congelare nel caso in cui i 150.000 di oneri non dovessero entrare.*

# Gestione di competenza

## GESTIONE IN CONTO CAPITALE

| SITUAZIONE A RISCHIO  | VERIFICHE/RIMEDI   |
|---|--|
| Finanziamento di investimenti con margini di entrate correnti   | Deve essere verificata la permanenza di tali margini e, in caso contrario, individuare le coperture alternative  |
| Finanziamento di investimenti prima dell'acquisizione delle relative entrate di parte capitale  | Occorre determinare l'ammontare delle spese «anticipate» con entrate non ancora accertate o accertate senza idoneo titolo giuridico e valutare se tale squilibrio:   |
| Accertamento di entrate di parte capitale in assenza di un idoneo titolo giuridico sottostante (es. proventi da alienazioni accertati sulla base dell'aggiudicazione definitiva e non del rogito)     | <ul style="list-style-type: none"><li>- può essere recuperato entro l'esercizio. In tal caso è necessario un attento monitoraggio e non possono essere disposte nuove spese fino a quando non viene recuperato tale squilibrio, salvi i casi di entrate vincolate</li><li>- non può essere recuperato oltre l'esercizio: occorre in questo caso individuare le misure correttive, ad esempio applicando avanzo destinato ad investimenti, se disponibile</li></ul> |
| Finanziamento di investimenti con contributi regionali senza l'assunzione di un formale atto di impegno da parte dell'Ente erogante ma sulla base di una semplice «promessa di finanziamento»         |  |
| Errata determinazione del FPV di entrata di parte capitale o costituzione dello stesso senza che vi sia stato l'effettivo accertamento delle entrate nell'esercizio precedente                        | Fermo restando che il FPV di entrata non può essere modificato, occorre individuare mezzi alternativi di finanziamento delle spese dallo stesso finanziate   |
| Emersione di nuove spese di parte capitale non preventivate aventi natura obbligatoria (es. richieste di rimborsi di oneri di urbanizzazione di importo elevato ovvero contenziosi di parte capitale) | In assenza di adeguati accantonamenti nel risultato di amministrazione, è necessario dare priorità alla copertura di tali spese, dirottando sulle stesse le risorse disponibili  |

## **FAQ n. 49 del 1° giugno 2022 - E' possibile utilizzare gli avanzi vincolati del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali (art. 106 del D.L n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e art. 1, co. 822, della L. n. 178/2020) e gli avanzi di amministrazione disponibili per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia?**

L'**articolo 37-ter**, co. 1, lettera a), del **D.L. 21 marzo 2022, n. 21**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della **spesa per energia elettrica**, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- gli **avanzi di amministrazione disponibili**;
- i **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia** previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all' articolo 31, comma 4-bis, del medesimo Testo Unico;
- gli **“avanzi Covid”**, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all'art. 1, co. 822, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-ter in commento, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica, integra l'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all'articolo 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del D.L. n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell'utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021.

# Art. 37-bis - Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli Enti Locali

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli Enti Locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'art. 39, co. 2, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, è **di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.** Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

# Spese per energia elettrica

A fronte della crisi energetica e al rincaro dei prezzi sono state introdotte assegnazioni specifiche:

- contributi stanziati dall'art. 27, co. 2, del D.L. n. 17/2022: si tratta dei 250 milioni (di cui 200 destinati ai Comuni) assegnati a Comuni e Province per garantire la continuità dei servizi erogati, ripartiti con il D.M. Interno 01/06/2022 sulla base **della spesa per utenze di energia elettrica e gas**, secondo i criteri esplicitati nella nota metodologica allegata al Decreto.
- l'art. 40 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 ha incrementato lo stanziamento per l'anno in corso di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Alla ripartizione del fondo tra gli Enti interessati si provvede con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

## **Decreto 30 maggio 2022**

Riparto del fondo di 82,5 milioni di euro, istituito dall'articolo 1, comma 707, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2022, destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.



# **Decreto 30 maggio 2022**

Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle stesse regioni.

L'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario deve essere riversato dal Comune beneficiario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Per i Comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, le misure del contributo di cui includono l'importo del contributo assegnato per l'anno 2022, con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020.

# Decreto 15 giugno 2022

Primo riparto delle risorse per un totale di 75 milioni di euro, per l'anno 2022, del Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi.

L'importo complessivo di 75 milioni di euro è ripartito nelle misure indicate nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".

Il restante importo di 75 milioni di euro sarà ripartito con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

# **Decreto 30 maggio 2022**

Ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili.

In considerazione del contributo ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nell'allegato A alla citata Nota metodologica.

I Comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia.

# **Decreto 30 maggio 2022**

Tutti i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna beneficiari delle risorse sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione, pubblicate entro il 30 aprile 2022 a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

I Comuni sono tenuti a trasmettere la scheda di monitoraggio a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica.

# Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)

- **Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, in quanto rappresenta uno strumento di «perequazione» delle risorse che tiene conto dei Fabbisogni Standard (FaS) e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici. A legislazione vigente, la perequazione riguarda soltanto i Comuni dei territori delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO).**
- **Il FSC è quasi totalmente alimentato da gettito IMU dei Comuni (orizzontale) + parte di risorse messe dallo stato (verticale) fra cui i 216 milioni a partire dal 2021 (255 ml nel 2022 + 44 ml per Sicilia e Sardegna) per il potenziamento servizi sociali, e quelle dei nidi e trasporto scolastico alunni disabili del 2022 (120 ml per i nidi e 30 per il trasporto nel 2022, incluse Sicilia e Sardegna)**

# Gestione dei residui

| VERIFICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA  | FATTORE DI RISCHIO  |
|---|---|
| Esistenza di accertamenti doppi   | Squilibrio nella gestione dei residui a seguito della cancellazione dell'accertamento di entrata  |
| Rispetto dei tempi di rendicontazione delle spese per la riscossione dei contributi o dei rimborsi  |   |
| Manifestarsi di accertamenti infondati per il venire a meno del titolo giuridico (annullamento in autotutela o in sede contenziosa, parifica debiti/crediti con società o altre pubbliche amministrazioni disposta successivamente al rendiconto) |   |
| Presenza di contenziosi su crediti vantati dall'ente, accordi transattivi che prevedono eventuali rateizzazioni   | Aumento del rischio di inesigibilità del credito con conseguente obbligo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cancellazione del credito stesso;</li> <li>- incremento dell'accantonamento a FCDE</li> </ul> |
| Dichiarazione di fallimenti, concordati preventivi o altre situazioni di «crisi» aziendali conclamate ovvero chiusura di procedure fallimentari   |   |
| Presentazione da parte del concessionario della riscossione di quote inesigibili  |   |

# Gestione dei residui

| VERIFICHE DI NATURA CONTABILE - FINANZIARIA *  | FATTORE DI RISCHIO  |
|--|---|
| RA correnti – FCDE corrente accantonato nel risultato di amm.ne – RP correnti > al 30% dei RP correnti (se positivo) | La presenza di residui attivi non coperti da FCDE superiore ai residui passivi può condurre a tensioni di cassa e sul medio periodo a squilibri di parte corrente   |
| % di riscossione sui residui di parte corrente < al 10% dei residui iniziali al netto del FCDE                       | Il grado di riscuotibilità dei residui attivi è generalmente molto più alta nei primi anni di vita del credito, dopodiché tende ad abbassarsi con la vetustà dello stesso.<br>Un basso tasso di riscossione in c/residui evidenzia la difficoltà dell'ente di riscuotere con conseguente insufficienza dell'accantonamento a FCDE |
| RA capitale – FCDE capitale accantonato nel risultato di amm.ne – RP capitale > al 30% del RP capitale (se positivo) | L'ente può trovarsi ad aver anticipato di cassa contributi a rendicontazione da altre Pubbliche Amministrazioni, con conseguenti squilibri di cassa   |

*\*Ove non diversamente specificato, le verifiche vanno disposte assumendo i dati dei residui risultanti alla data della salvaguardia.*

# Gestione dei residui

## VERIFICHE IN ORDINE AI RESIDUI ATTIVI

### INSUSSISTENZE (minori residui attivi)

Compensate da  
maggiori residui  
attivi e/o minori  
residui passivi



VIENE  
MANTENUTO  
L'EQUILIBRIO

NON compensate  
da maggiori  
residui attivi e/o  
minori residui  
passivi



SI DICHIARA LO  
SQUILIBRIO E SI  
ADOTTANO LE  
MISURE  
CORRETTIVE

### AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO DI INESIGIBILITÀ

Occorre adeguare il FCDE accantonato nel  
risultato di amministrazione

Vincolo di quote di  
avanzo libero

Incremento FCDE  
di competenza se  
avanzo non  
disponibile



# Gestione di cassa



**Equilibrio di cassa (da garantire a preventivo ed a consuntivo):**

- **a previsione:**

*cassa al 01/01 + stanziamenti di cassa entrate esercizio (per competenza e residui) – stanziamenti di cassa spesa esercizio (per competenza e residui)  $\geq 0$*

- **a consuntivo:**

*cassa al 01/01 + incassi dell'esercizio (per competenza e residui) – pagamenti dell'esercizio (per competenza e residui)  $\geq 0$*

# Gestione di cassa

## PREVISIONI DI CASSA - ENTRATE

- Non devono avere cassa i capitoli dell'avanzo e del Fondo pluriennale di entrata
- Dev'essere ridotta la cassa sulle entrate di difficile esazione, sottraendo l'importo del FCDE accantonato nel risultato di previsioni e nel bilancio

## PREVISIONI DI CASSA - SPESE

- Non devono avere cassa i capitoli del Fondo pluriennale di spesa
- Non devono avere cassa tutti i capitoli della missione 20, tranne il Fondo di riserva di cassa



**ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DEL  
FONDO DI RISERVA DI CASSA!**

# Il riconoscimento di debiti fuori bilancio

Con la salvaguardia degli equilibri è necessario procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Si segnalano a proposito le indicazioni fornite dalla Commissione Arconet nella seduta del 30 marzo 2016.

| CHE COSA  | DBF   |
|---|---|
| Sentenza passata in giudicato per contenzioso sorto a fronte di obbligazioni giuridiche regolarmente registrate (l'impegno si mantiene) | NO, perché è coperta da impegno   |
| Spese di giudizio o altri oneri riferiti al contenzioso di cui sopra  | NO, se tempestivamente registrate entro i termini di pagamento previsti da sentenza |
| Sentenza passata in giudicato per contenzioso sorto a fronte di obbligazioni giuridiche NON registrate (l'impegno non è stato assunto)  | SI, anche se esiste fondo a copertura   |
| Obbligazioni derivanti non da contratti per rimborsi spese, ecc., registrate al momento della richiesta di pagamento                    | NO  |

# Il riconoscimento di debiti fuori bilancio



La Commissione Arconet ha inoltre precisato che **NON È POSSIBILE PAGARE UN DEBITO FUORI BILANCIO SENZA IL SUO RICONOSCIMENTO, anche la CORTE DEI CONTI, SEZIONE AUTONOMIE, (DEL. 27/2019), CONFERMA TALE ORIENTAMENTO.**

**NON VIENE INVECE CHIARITO SE SIA POSSIBILE RICONOSCERE UN DEBITO FUORI BILANCIO PRIMA DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.** Secondo i più recenti orientamenti (Corte dei conti Sicilia n. 18/2016) in esercizio provvisorio è possibile unicamente riconoscere debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.


# Regolarizzazione pagamenti azioni esecutive

- In **FASE DI ASSESTAMENTO** occorre adeguare gli stanziamenti per regolarizzare i pagamenti per azioni esecutive, riconoscendo il **DEBITO FUORI BILANCIO**.
- In ogni caso, secondo i nuovi principi, tali pagamenti **DEVONO ESSERE SERMPRE REGOLARIZZATI DALL'ENTE ENTRO LA FINE DELL'ESERCIZIO, ANCHE IN ASSENZA DI STANZIAMENTO** (il *software* deve consentire di emettere mandato di pagamento anche senza disponibilità sul capitolo di spesa).
- Contestualmente all'approvazione del rendiconto tali pagamenti devono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio.
- È irregolare (in quanto non rappresenta la reale situazione finanziaria dell'Ente) la prassi di trasferire all'esercizio successivo i sospesi non regolarizzati.

# Verifiche investimenti


In sede di assestamento occorre verificare:

**ANDAMENTO DEI LAVORI  
PUBBLICI (CRONOPROGRAMMI)**



*Sulla base dei cronoprogrammi  
aggiornati si procede a modificare gli  
stanziamenti dei capitoli di spesa e  
dei correlati capitoli di FPV*

**INVESTIMENTI FINANZIATI CON  
MARGINI DI ENTRATE  
CORRENTI**



*L'ente verifica le coperture finanziarie  
degli investimenti disposti con  
margin di entrate correnti e modifica  
le coperture in caso di mancato  
accertamento delle entrate*

# Gli equilibri di finanza pubblica

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.



Dal 2019 l'Ente sarà considerato in «equilibrio» (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio, ex allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011. A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché è già applicabile nel nostro ordinamento l'obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e spese, secondo quanto previsto dall'art. 162 del TUEL e dal P.C. all.4/2.



*Non risulta necessario attivare alcun ulteriore controllo ai fini del rispetto degli equilibri rispetto a quanto già previsto dalla salvaguardia*

# Le verifiche di congruità del FCDE

Durante l'esercizio gli enti hanno l'obbligo di verificare l'adeguatezza del FCDE.

I principi demandano al regolamento di contabilità l'individuazione dei momenti di verifica, fermo restando l'obbligatorietà:

- in sede di **salvaguardia degli equilibri**, di verificare che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione sia adeguato in relazione all'andamento della gestione dei residui, con obbligo di vincolare/svincolare le corrispondenti quote di avanzo;
- in sede di **assestamento generale di bilancio**, di adeguare il FCDE all'andamento della gestione.

## **P.C. all.4/2, punto 3.3**

*«Al fine di adeguare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:*

- *in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;*
- *in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.*

*Fino a quando il Fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione».*




# Le verifiche di congruità del FCDE



# La congruità del FCDE di competenza

Ogni volta che si modificano stanziamenti di entrate con FCDE e comunque in sede di assestamento occorre ricalcolare l'importo del FCDE iscritto nel bilancio di previsione, tenendo in considerazione tre elementi:

- 1) **PREVISIONI AGGIORNATE**
- 2) **ACCERTAMENTI**
- 3) **INCASSI IN C/COMPETENZA**



RIDUCO LA % DI ACCANTONAMENTO A FCDE SOLAMENTE SE LA % DI INCASSI IN C/COMPETENZA È MIGLIORATIVA RISPETTO ALLA MEDIA QUINQUENNALE SU CUI È STATO CALCOLATO IL FCDE

# La congruità del FCDE di competenza


L'adeguamento del Fondo crediti di competenza si rende necessario al verificarsi di diverse situazioni:

- 1) l'Ente modifica gli stanziamenti delle entrate su cui è calcolato il Fondo crediti;
- 2) gli accertamenti delle entrate di dubbia esigibilità sono superiori agli stanziamenti e l'Ente non intende adeguarli;
- 3) l'Ente prevede nuove entrate di dubbia esigibilità non inserite nel bilancio iniziale;
- 4) l'andamento degli incassi in conto competenza è migliore rispetto alla media del quinquennio precedente (sulla base della quale è stato calcolato il FCDE) per cui si può tenere conto di questa percentuale migliore, riducendo il Fondo crediti.

# La congruità del FCDE di competenza

Verifica FCDE di competenza in assestamento:

Stanziamiento aggiornato (S)  $\geq$  Accertato (A) ?



# La congruità del FCDE di competenza

## Esempio n.1

Nel bilancio di previsione l'Ente ha stanziato la somma di 300.000 euro per recupero evasione tributaria. L'accantonamento al FCDE è pari al 20%, per un ammontare di 60.000 euro. In sede di assestamento, fermo restando lo stanziamento del capitolo, si registrano incassi per 250.000 euro, pari al 83,33%. L'Ente perciò adeguerà conseguentemente il Fondo crediti, riducendolo a 50.000 euro, in base alla nuova percentuale del 16,67%.

| PROVENTI DA RECUPERO EVASIONE | IMPORTO          | % FCDE        | IMPORTO FCDE     |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Previsione iniziale           | € 300.000        | 20%           | € 60.000         |
| Incremento dello stanziamento | =====            |               |                  |
| Incassi in conto competenza   | € 250.000        | 16,67%        | € 50.000         |
| <b>Previsione assestata</b>   | <b>€ 300.000</b> | <b>16,67%</b> | <b>€ 50.000</b>  |
| <b>Variazione</b>             | <b>=====</b>     |               | <b>€ -10.000</b> |

**NB. I 10.000 euro di decremento del FCDE possono essere utilizzati a favore del bilancio.**

# La congruità del FCDE di competenza

## Esempio n.2

Nel bilancio di previsione l'Ente ha stanziato la somma di 300.000 euro per recupero evasione tributaria. L'accantonamento al FCDE è pari al 20%, per un ammontare di 60.000 euro. In sede di assestamento, fermo restando lo stanziamento del capitolo, si registrano accertamenti per 350.000 euro ed incassi per 100.000 (pari al 28,57% dell'accertato). L'Ente perciò dovrà adeguare il Fondo crediti di € 10.000 riferito al maggiore importo accertato rispetto allo stanziato, confermando il calcolo sulla base del 20% della previsione, in quanto l'andamento degli incassi durante l'esercizio è peggiorativo rispetto a tale %.

| PROVENTI DA RECUPERO EVASIONE | IMPORTO          | % FCDE       | IMPORTO FCDE     |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Previsione iniziale           | € 300.000        | 20%          | € 60.000         |
| Incremento dello stanziamento | =====            |              |                  |
| Accertamenti di competenza    | € 350.000        | 20%          | € 70.000         |
| Incassi in conto competenza   | € 100.000        | 71,43%       | =====            |
| <b>Previsione assestata</b>   | <b>€ 300.000</b> | <b>=====</b> | <b>€ 70.000</b>  |
| <b>Variazione</b>             | <b>=====</b>     |              | <b>€ +10.000</b> |

**NB. I 10.000 euro di incremento del FCDE dovranno essere finanziati con risorse diverse da quelle dell'entrata a cui è riferito, stante la decisione di non aumentare la previsione.**

# La congruità del FCDE di competenza

## Esempio n.3

Nel bilancio di previsione l'Ente ha stanziato la somma di 300.000 euro per recupero evasione tributaria. L'accantonamento al FCDE è pari al 42%. In sede di assestamento, fermo restando lo stanziamento del capitolo, si registrano incassi per 200.000 euro, pari al 66,66%, con conseguente percentuale di accantonamento a FCDE del 33,33%. Considerato che tale percentuale è migliorativa rispetto a quella utilizzata per il bilancio, l'Ente potrà utilizzare quest'ultima e ridurre lo stanziamento del FCDE nel bilancio.

| PROVENTI DA RECUPERO EVASIONE | IMPORTO          | % FCDE | IMPORTO FCDE     |
|-------------------------------|------------------|--------|------------------|
| Previsione iniziale           | € 300.000        | 42%    | € 126.000        |
| Incremento dello stanziamento | =====            |        |                  |
| Accertamenti di competenza    | € 200.000        |        |                  |
| Incassi in conto competenza   | € 200.000        | 33,33% | =====            |
| <b>Previsione assestata</b>   | <b>€ 300.000</b> |        | <b>€ 100.000</b> |
| <b>Variazione</b>             | <b>=====</b>     |        | <b>€ -26.000</b> |

# La congruità del FCDE nel risultato di amministrazione


In sede di salvaguardia occorre verificare l'adeguatezza del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, procedendo a vincolare/svincolare le quote corrispondenti. Pertanto la verifica da effettuare è la seguente:





# La congruità del FCDE nel risultato di amministrazione

Lo svincolo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione



# La congruità del FCDE nel risultato di amministrazione



# La congruità del FCDE nel risultato di amministrazione



*Le somme svincolate dal FCDE confluiscono in avanzo libero (o in altre voci dell'avanzo a seconda dei vincoli sottostanti alle risorse liberate) e, ai sensi dell'art. 187, co. 2, del TUEL, possono essere utilizzate per finanziare il FCDE di competenza.*

QUOTA SVINCOLATA  
FCDE NEL RISULTATO DI  
AMM.NE



FINANZIAMENTO FCDE  
DI COMPETENZA



*Si evidenzia che lo svincolo delle quote del FCDE nel risultato di amministrazione non rappresenti un obbligo per l'Ente ma una mera opportunità, da valutare attentamente in relazione alla situazione finanziaria complessiva.*

Sconsigliata nel caso in cui l'Ente:

- abbia chiuso in disavanzo straordinario di amministrazione nel qual caso le quote liberate andrebbero a ridurre il deficit, senza possibilità di impiego;
- presenti un deficit di cassa;
- presenti un andamento crescente dei residui attivi ovvero un andamento decrescente delle riscossioni che condurranno, di anno in anno, a dover accantonare a Fondo importi superiori rispetto a quelli calcolati attualmente.

Fissato in €. 3.000.000,00 l'ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:

| ND | Descrizione   | +/- | Importo             |
|----|---|-----|---------------------|
| 1  | Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2021   | +   | 3.700.000,00        |
| 2  | Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 (previsioni definitive) | +   | 628.000,00          |
| 3  | Utilizzi per cancellazione residui attivi                               | -   | 1.052.890,48        |
| 4  | <b>Totale risorse disponibili al 31/12/2021 (1+2-3)</b>                 |     | <b>3.275.109,52</b> |
| 5  | <b>FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2021</b>           |     | <b>3.000.000,00</b> |
| 6  | Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)*                | -   |                     |
| 7  | Quota svincolata (4-5, se positivo)**                                   | +   | 275.109,52          |

\* La differenza deve essere reperita tra i fondi liberi del risultato di amministrazione al 31/12/2021. In caso di insufficienza si crea un disavanzo.

\*\* Le somme eccedenti possono essere utilizzate a finanziamento del FCDE da accantonare nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, ultimo periodo del TUEL).

# La congruità del FCDE nel risultato di amministrazione

## Esempio

Lo svincolo della somma di € 57.350 dal FCDE, determina la modifica della composizione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto, pari a complessivi € 887.110. Tenuto conto che dei 57.350 riferiti al Codice della strada la metà è vincolata al 50%, l'importo corrispondente deve essere evidenziato tra le quote vincolate.

| Composizione  | Importo al 31/12/es. n-1 | Variazione +/- | Importo rideterminato con la salvaguardia |
|---|--------------------------|----------------|---|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | 271.136                  | -57.350        | 213.786                                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | =====                    |                | =====                                     |
| Fondo rischi contenzioso                              | 40.000                   | =====          | 40.000                                    |
| Fondo indennità di fine mandato del sindaco           | 2.348                    | =====          | 2.348                                     |
| Altri accantonamenti                                  | =====                    |                | =====                                     |
| <b>Totale Fondi accantonati</b>                       | <b>313.484</b>           | -57.350        | <b>256.134</b>                            |
| Vincoli derivanti da mutui                            | 200.000                  | =====          | 200.000                                   |
| Vincoli derivanti da leggi e principi contabili       | 32.541                   | 28.675         | 61.216                                    |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                    | 15.000                   | =====          | 15.000                                    |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente              |                          |                |   |
| Altri vincoli da specificare                          |                          |                |   |
| <b>Totale Fondi vincolati</b>                         | <b>247.541</b>           | <b>28.675</b>  | <b>276.216</b>                            |
| <b>Fondi destinati</b>                                | <b>279.053</b>           | <b>=====</b>   | <b>279.053</b>                            |
| <b>Fondi liberi</b>                                   | <b>47.032</b>            | <b>28.675</b>  | <b>75.707</b>                             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>887.110</b>           |                | <b>887.110</b>                            |



*L'importo del risultato di amministrazione non cambia. Viene solo modificata la sua composizione.*

# La congruità del FCDE nel risultato di amministrazione

## FCDE a rendiconto

In caso di insufficienza di risorse disponibili nel risultato di amministrazione, dovranno essere adottate tutte le misure correttive previste dall'art.193 del Tuel, che consente di utilizzare per l'esercizio in corso e per i due successivi tutte le entrate, fatta eccezione per quelle a destinazione vincolata.

Il vincolo viene disposto attingendo dalle quote libere del risultato di amministrazione, se disponibili, ovvero dalle quote destinate, in caso di FCDE di parte capitale. L'unica possibilità di finanziare il FCDE riducendo le quote vincolate riguarda il caso di accantonamenti relativi ad entrate aventi il medesimo vincolo (ad esempio i proventi per sanzioni del Codice della strada).

Nel caso in cui l'ente non disponga di risorse sufficienti nel risultato di amministrazione, occorrerà compensare la quota non coperta mediante un avanzo della gestione dei residui oppure incrementando il FCDE di competenza.



*Ricordiamo infine che fino a quando il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione non sarà adeguato, l'Ente non può applicare avanzo libero al bilancio di previsione*

# Verifiche accantonamento Fondi

Nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito Fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente. Gli stanziamenti riguardanti il Fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il Fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il Fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

**È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il Fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione**

## Accantonamento a Fondi (contenzioso)

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza. In presenza di contenziosi di ingente valore, l'Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio.



# Accantonamento a Fondi (contenzioso)

In presenza di contenziosi l'Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti. Nell'ambito della discrezionalità tecnica che caratterizza la mappatura del contenzioso, l'Ente può tener conto della distinzione in 4 categorie di rischio:

- 100% a fronte di debiti certi;
- passività “probabile” a fronte di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o in cui l'Avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (I.R.  $\geq 51\%$ );
- passività “possibile”, quando il grado di avveramento dell'evento è inferiore al probabile (I.R.  $\leq 49\%$ );
- passività da “evento remoto”, (I.R.  $\leq 10\%$ ) quando l'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi. (si veda anche la Deliberazione della Corte dei conti, sez. controllo Emilia Romagna, n. 59/2019/PRSE, che ha evidenziato come la nozione di passività potenziale di cui al par. 5.2. all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC –organismo italiano di contabilità - 31).

## Accantonamento a Fondi (contenzioso)

- Solo l'attenta e realistica valutazione dell'adeguatezza del Fondo permetterebbe all'Ente di affrontare le eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si dovessero verificare a seguito degli esiti dei giudizi evitando il rischio di squilibri strutturali del bilancio causati dall'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria.
- La non adeguata previsione degli accantonamenti, operata in violazione di quanto stabilito dai Principi contabili armonizzati, privi di attendibilità il risultato di amministrazione. Inoltre, la situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, deve essere necessariamente illustrata e analizzata dall'Ente nella relazione allegata ai documenti programmatici, nonché specificamente monitorata dall'Organo di revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto.

# Accantonamento a Fondo perdite partecipate

Obbligo previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle partecipate), il quale dispone che, nel caso in cui una società partecipata presenti un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, nell'anno successivo, accantonino in un apposito Fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La procedura da seguire risulta pertanto la seguente:

- a) nel bilancio di previsione dell'esercizio l'ente deve accantonare un importo pari alla perdita registrata dalla società nell'esercizio precedente, eventualmente non ripianata. La Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Sardegna, con la Deliberazione n. 41 del 06/11/2018, ha posto in dubbio la correttezza di un accantonamento a Fondo perdite partecipate rilevato solamente a rendiconto e non anche a bilancio di previsione;
- b) a rendiconto lo stanziamento di bilancio non impegnato confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

# Accantonamento a Fondo perdite partecipate

Tale quota dovrà essere mantenuta fino a quando l'Ente deterrà la partecipazione e potrà essere svincolata e resa disponibile qualora:

- la società ripiani la perdita, mediante utilizzo delle riserve e quindi non è riportata a nuovo;
  - l'Ente o gli Enti partecipanti ripianino, in tutto o in parte, la perdita di esercizio o le perdite degli esercizi precedenti (l'importo è reso disponibile in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione ed alla quota di perdita ripianata);
- l'Ente dismetta la partecipazione;
- la società partecipata sia posta in liquidazione.


# Gestione di competenza – Verifica accantonamenti

## Missione 20 – Programma 3

GESTIONE CORRENTE

- ✓ Fondo contenzioso
- ✓ Fondo garanzia debiti commerciali
- ✓ Fondo indennità fine mandato del Sindaco
- ✓ Fondo aumenti contrattuali

VERIFICARE RISPETTO  
TEMPI DI PAGAMENTO ANCHE  
DELL'ESERCIZIO IN CORSO



# Le misure di riequilibrio

Per garantire gli equilibri di bilancio gli enti, in fase di salvaguardia, possono adottare misure speciali previste dall'art.193, comma 3, del TUEL.

**Utilizzare tutte le entrate, tranne quelle vincolate, disponibili per l'anno in corso e per i due successivi e sfruttare economie di spesa**

---

**SQUILIBRI DI PARTE CORRENTE**

---

**SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE**

**Impiegare la quota libera del risultato di amministrazione  
(e quella destinata per squilibri di parte capitale)**

**Aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**

# Le misure di riequilibrio

Utilizzare tutte le entrate, tranne quelle vincolate, disponibili per l'anno in corso e per i due successivi e sfruttare economie di spesa

## SQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

- Riduzione dello stanziamento di capitoli di spesa corrente che risultano abbondanti rispetto alle esigenze
- Aumento, ove coerente con i principi di veridicità, attendibilità e prudenza, dello stanziamento di previsioni di entrate correnti (ad esempio recupero evasione o proventi sanzioni al Codice della strada), tenuto conto dell'andamento degli accertamenti disposti nel primo semestre dell'anno

# Le misure di riequilibrio

Utilizzare tutte le entrate, tranne quelle vincolate, disponibili per l'anno in corso e per i due successivi e sfruttare economie di spesa

## SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

- Misure già previste per gli equilibri di parte corrente (aumento entrate correnti, riduzione spese correnti)
- Aumento delle entrate in conto capitale (ad eccezione di quelle vincolate), se ciò è conforme ai principi di prudenza, veridicità ed attendibilità del bilancio
- In subordine, tenuto conto anche dell'impossibilità o dell'insufficienza dell'avanzo, l'assunzione di prestiti



# Le misure di riequilibrio


## Aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali

***Dal 2019 è possibile aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali per il mantenimento della salvaguardia degli equilibri.***

Le Amministrazioni possono quindi incrementare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nel caso in cui non sia possibile recuperare il disavanzo con i mezzi ordinari. Aumenti relativi all'IMU, addizionale IRPEF, canone unico possono quindi essere disposti con efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. Tale norma non può essere invocata per «sanare» delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali intervenute successivamente alla scadenza del termine di approvazione del bilancio (Consiglio di Stato, sent. n. 2189/2020, TAR Calabria, sent. n. 57/2017).

# Tabella riepilogativa dei controlli e delle misure di riequilibrio

| Controllo                               | Squilibrio  | Azioni di riequilibrio   | Fonte  |
|---|---|--|--|
| <b>Equilibri gestione di competenza</b> | Si delinea un possibile risultato contabile di gestione negativo        | <p>Incremento delle entrate e/o riduzione delle spese di competenza (quelle di parte capitale solo per gli squilibri di parte capitale)</p> <p>Incremento dei tributi e solo per gli squilibri di parte corrente</p> <p>Applicazione avanzo di amministrazione libero</p> <p>Applicazione avanzo di amministrazione destinato (solo per gli squilibri di parte capitale)</p> <p>Accensione di prestiti (solo per squilibri di parte capitale)</p>  | Art. 193, comma 2, lett. a), e comma 3, TUEL |
| <b>Equilibri gestione dei residui</b>   | Si delinea un possibile risultato contabile di amministrazione negativo | <p>Questa situazione si presenta nel caso di accertata insussistenza o inesigibilità di un residuo attivo non coperto da FCDE accantonato in avanzo ed in assenza di un avanzo libero insufficiente a bilanciare l'effetto negativo sul risultato di amministrazione</p> <p>Si dovrà intervenire con un avanzo di competenza, per contrastare il possibile saldo negativo del risultato sui residui, utilizzando le leve sopra indicate con riferimento agli squilibri di competenza</p> | Art. 193, comma 2, lett. a), TUEL            |



# Tabella riepilogativa dei controlli e delle misure di riequilibrio

| Controllo  | Squilibrio  | Azioni di riequilibrio   | Fonte   |
|--|---|--|---|
| <b>Adeguamento FCDE a consuntivo</b>   | Aumenta il rischio di inesigibilità di alcuni residui attivi  | <p>E' necessario adeguare al rialzo il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, vincolando ulteriori quote del risultato di amministrazione all'interno della quota «avanzo accantonato»</p> <p>Se l'analisi dei residui mostra un andamento della loro riscossione superiore alle attese, allora si può «svincolare» una quota del FCDE accantonato</p> | <p>Punto 3.3 Prin. Cont. 4.2<br/>Art. 193, co. 2, lett. c), TUEL</p> <p>Punto 3.3 Prin. Cont. 4.2</p> |
| <b>Equilibri gestione della cassa</b>  | Si prefigura un Fondo cassa finale negativo   | Azioni volte a incrementare gli incassi, velocizzare la riscossione, ridurre la spesa  | Art.193, co. 2, lett. a), TUEL  |
| <b>Regolarizzazione di pagamenti azioni esecutive</b>  | Sono stati eseguiti pagamenti dal tesoriere per azioni esecutive (su somme pignorabili)                                       | Variazione di bilancio per dare copertura alla spesa   | Punto 6.3 Prin. Cont. 4.2   |
| <b>Copertura debiti fuori bilancio</b>   | Sono sorte obbligazioni prima dell'assunzione dell'impegno di spesa   | Individuazione delle coperture finanziarie con eventuale variazione di bilancio  | Art. 193, co. 2, lett. b), TUEL   |
| <b>Verifica fonti di finanziamento degli investimenti previste al punto 5.3.3 del Princ. Cont. 4.2</b> | L'andamento delle entrate con cui è possibile finanziare investimenti, previste al punto 5.3.3 sono inferiori alle previsioni | Variazioni di bilancio di modifica fonti di finanziamento e/o riduzione spesa di parte capitale  | Punto 5.3.10 Prin. Cont. 4.2  |

# **Art. 187 TUEL**

## **Composizione del risultato di amministrazione**

1. Il risultato di amministrazione è distinto in Fondi liberi, Fondi vincolati, Fondi destinati agli investimenti e Fondi accantonati. I Fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I Fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.

# Art. 187 TUEL

## Composizione del risultato di amministrazione

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'Ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del Fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

# **Art. 187 TUEL**

## **Composizione del risultato di amministrazione**

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da Fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

# **Art. 187 TUEL**

## **Composizione del risultato di amministrazione**

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'Amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

# Art. 187 TUEL

## Composizione del risultato di amministrazione


3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, co. 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'Ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, co. 3, lettera a), del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con



**Commi 897 e 898 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019)**



**N.B.: deroghe per risorse PNRR**

# Art. 187 TUEL

## Le misure di riequilibrio

Impiegare la quota libera del risultato di amministrazione (e quella destinata per squilibri di parte capitale)

Nel nuovo ordinamento l'utilizzo dell'avanzo libero è stato limitato rispetto a prima. **Non è più possibile, in sede di assestamento, applicarlo a pareggio della variazione per coprire maggiori spese rispetto alle entrate.**

COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO


SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI  
(non è necessario aver aumentato al massimo la pressione fiscale)

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE

ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

## LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO



# Le misure di riequilibrio



## *LIMITI UTILIZZO AVANZO*

L'utilizzo dell'avanzo per i provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b) del TUEL:

- presuppone che l'Ente dichiari lo squilibrio;
- può essere disposto anche dagli Enti in anticipazione di tesoreria.



***Il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri è perentorio?***

**NO.** Tuttavia il mancato rispetto dei termini è equiparato a tutti gli effetti come mancata approvazione del bilancio di previsione, con conseguente nomina del commissario ad acta ed avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale. Inoltre dopo il 31 luglio non sarà possibile aumentare le aliquote e tariffe dei tributi locali.

***La delibera di assestamento/salvaguardia può essere unica?***

Non necessariamente. L'Ente ha un'ampia facoltà in proposito e può decidere di adottare un'unica delibera di assestamento/salvaguardia ovvero due delibere separate.

***Nel caso in cui l'Ente adotti due separate delibere, deve essere approvato prima l'assestamento o la salvaguardia?***

Si ritiene che in tal caso sia preferibile adottare la delibera di assestamento generale di bilancio.



***La mancata o tardiva approvazione della salvaguardia è equiparata a tutti gli effetti di legge alla mancata approvazione del bilancio, con la conseguenza che:***

- ***viene avviata la procedura di scioglimento del Consiglio comunale;***
- ***nomina commissario ad acta;***
- ***dopo la salvaguardia non possono essere aumentate le aliquote e tariffe dei tributi locali.***

Resta il dubbio se tale equiparazione si estende anche al divieto di assunzione sancito dall'articolo 9, comma 1quinquies, del D.L. n. 113/2016 per la mancata approvazione del bilancio di previsione. Stante l'obbligo di fornire una interpretazione non estensiva alle disposizioni di carattere sanzionatorio, si dovrebbe escludere tale conseguenza.

Tuttavia, nell'incertezza, si consiglia agli Enti di non procedere ad assunzioni fino a quando non viene approvata tardivamente la salvaguardia.

Gli Enti possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.